

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA E REGIONALE

CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE

10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C

C.F.: 97639830013

Reg. Gen N. 178

Del 13 maggio 2014

Oggetto Contratto di Servizio per il TPL urbano e scolastico conferito dalla Città di Settimo Torinese - Liquidazione anticipazione "addendum" di cui alla D.G.R. n-32-9796 del 13/10/2008 relativo agli anni 201, 2011, 2012 e 2013 (U.L. Euro 210.073,79).

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore di Pianificazione e Controllo Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, liquida, su fondi già impegnati, i seguenti importi:

- Euro 210.073,79 alla società CA.NOVA S.p.A² (P.I. 04915230017), Strada Carpice n.10 – 10024 MONCALIERI (TO), c/c IBAN IT11 E 03069 20000100000016559 BIC, in qualità di mandataria dell'ATI concessionaria dei Servizi di TPL urbani e scolastici conferiti dalla Città di Settimo Torinese³ e a titolo di anticipazione⁴ per le annualità dal 2010 al 2013 delle risorse relative all'addendum di cui alla D.G.R. n.3 2-9796 del 13/10/2008 per i servizi erogati in tali anni a fronte della fattura n.262 del 31/03/2014⁵.

La spesa complessiva di Euro 210.073,79 trova capienza come segue:

- per Euro 57.175,38 sui fondi già impegnati⁶ al codice intervento n.1050103 del Bilancio 2010 - cap.530/50 - "*Servizi trasporto pubblico locale*" (impegno n.2010/34/1) opportunamente conservati a residui,
- per Euro 55.460,11 sui fondi già impegnati⁷ al codice intervento n.1050103 del Bilancio 2011 – cap.530/50 - "*Prestazioni di servizio - Servizi Trasporto Pubblico Locale*" (impegno n.2011/58/1) opportunamente conservati a residui,
- per Euro 52.029,59 sui fondi già impegnati⁸ al codice intervento n.1050103 del Bilancio 2012 - cap.530/50 - "*Prestazioni di servizi - Servizio trasporto pubblico locale*" (impegno n.2012/43) opportunamente conservati a residui,
- per Euro 45.408,71 sui fondi già impegnati⁹ al codice intervento n.1050103 del Bilancio 2013 – cap.530/50 - "*Prestazioni di servizi - Servizi di Trasporto Pubblico Locale*" (impegno n.2013/49) opportunamente conservati a residui.

Si dà atto che si procederà all'emissione dei mandati di pagamento solo previo espletamento delle procedure in attuazione delle disposizione previste dal DM n. 40 del 18 gennaio 2008, in vigore a far data dal 29 marzo 2008 e dall'art. 16, comma 10, del D.L. 185/2008, convertito in Legge 2/2009 e sm.

Motivazione

Con D.G.R. n. 8-5296 del 19 febbraio 2007 è stato approvato il Programma Triennale dei servizi di T.P.L. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 1/2000 per il periodo 1 gennaio 2007-

31 dicembre 2009 (PTR) con il quale, tra l'altro, a ciascun ente soggetto di delega, è stato attribuito un budget di risorse da utilizzarsi per il finanziamento dei servizi minimi. Il programma triennale condizionava l'effettiva assegnazione delle risorse a seguito della sottoscrizione formale dell'accordo di programma previsto dall'art. 9 della L.R. 1/2000.

Il 26 marzo 2008, Agenzia per la mobilità Metropolitana e la Regione Piemonte hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009.

L'Accordo, il cui schema è stato approvato dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 7 febbraio 2008, assegna le risorse per il finanziamento dei servizi minimi (automobilistici e tranviari), a compensazione degli oneri conseguenti ai contratti di servizio, sottoscritti con gli esercenti (oltre che per la gestione delle attività connesse al conferimento della materia) determinandone l'importo, per il 2007, in € 153.599.413,46 (+ IVA).

Per l'anno 2008, per effetto della rivalutazione annuale effettuata in funzione del 50% dell'inflazione programmata con il DPEF, le risorse disponibili in base al citato Accordo di programma, sono state incrementate di € 1.305.595,01, ammontando quindi a complessivi € 154.905.008,47. Inoltre, l'Accordo prevede che, qualora si rendessero successivamente disponibili a vario titolo eventuali risorse, la loro assegnazione sarà disciplinata in un apposito "addendum" con modalità tali da non inficiare gli atti consequenziali all'Accordo stesso.

Nella fattispecie, per effetto delle disposizioni contenute nella L. 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) all'art.1 commi 295 ("al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi di TPL, di attuare il processo di riforma del settore e di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello di servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti è riconosciuta la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio da autotrazione") e 298 (... "al fine di adeguare le risorse destinate ai servizi di TPL [...] è attribuita alle Regioni una quota dell'accisa sul gasolio [...]"), a decorrere dal 2008 si sono rese disponibili ulteriori risorse che, per la Regione Piemonte, sono pari a complessivi € 43.422.222,30.

Con D.G.R. n.53-9321 del 28/07/2008, la Regione Piemonte ha disposto l'integrazione delle risorse economiche previste per l'espletamento dei servizi di trasporto per il periodo di validità 1/1/2008 – 31/12/2010 con le risorse di cui sopra provvedendo al riparto tra i soggetti di delega ex art.9 della L.R. 1/2000 e attribuendo all'Agenzia l'importo di € 25.677.774,44. Tali risorse seguiranno il medesimo regime di aggiornamento annuo già previsto per le risorse indicate nel Programma Triennale ovvero saranno adeguate in ragione del 50% dell'inflazione programmata dallo Stato per l'anno di riferimento.

Successivamente, con D.G.R. n.32-9796 del 18/10/2008, la Regione Piemonte ha approvato le bozze di "Addendum" agli Accordi di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti, tra i quali quello relativo all'Accordo sottoscritto con l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana.

Con la medesima deliberazione è stato disposto il trasferimento delle risorse ai soggetti di delega che, sulla base di intese con le aziende (concessionarie dei servizi di TPL) provvederanno ad erogare le stesse risorse, per l'anno 2008 a titolo di anticipazione, con conguaglio da effettuarsi (per il periodo dal 1/1/2008 sino alla data di decorrenza del nuovo contratto), parametrando le compensazioni complessive da erogare alle aziende a quelle desumibili dall'offerta risultante aggiudicataria, a seguito delle procedure di affidamento mediante gara. La Regione prevede altresì che le risorse aggiuntive corrispondenti alla quota anticipata per il 2008 non potranno essere trasferite agli enti qualora non siano attivate le procedure concorsuali.

Il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione del 18/11/2008, oltre ad approvare lo schema di "Addendum" all'Accordo di programma tra Agenzia e Regione Piemonte, successivamente sottoscritto il 24/11/2008, ha fornito al direttore generale specifici indirizzi operativi per l'attribuzione ed erogazione delle maggiori risorse¹⁰.

Con il primo indirizzo operativo, il Consiglio d'Amministrazione ha stabilito che bisogna procedere ad *attribuire le risorse aggiuntive tenendo conto del costo di produzione di ciascun servizio ed in relazione:*

- a. alle caratteristiche organizzative peculiari a ciascuna tipologia di servizio;*
- b. alle diverse modalità di trasporto con cui il servizio è erogato;*
- c. al complesso degli obblighi di servizio il cui compenso è oggetto d'integrazione;*
- d. all'eventuale recupero d'inflazione già operato contrattualmente negli anni precedenti.*

A tal fine, è necessario considerare che gli attuali livelli delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio, pattuiti contrattualmente tra le aziende concessionarie e gli enti conferenti le funzioni (in luogo dei quali l'Agenzia è subentrata nella gestione dei contratti di servizio), riflettono il livello delle risorse che la Regione Piemonte aveva reso disponibili agli enti soggetti di delega nell'ambito degli accordi di programma ex art. 9 della L.R. 1/2000, per il periodo 2001-2002.

Nell'attribuire le risorse, prima ancora dell'utilizzo di un criterio parametrico quantitativo legato alla produzione chilometrica, la Regione non aveva potuto non tenere in considerazione la sostanziale peculiarità delle diverse tipologie di trasporto (extraurbano, urbano e "conurbato") ed i costi di gestione connessi. Lo stesso legislatore regionale, all'art. 14, comma 5 della L.R. 1/2000, prevede che la stima dei costi deve essere effettuata, all'interno di tipologie di servizio urbano ed extraurbano, in relazione alle dimensioni del servizio [messo in appalto], a cui corrispondono costi parametrici dell'azienda-tipo di gestione, ed alle caratteristiche insediative ed orografiche del territorio servito, cui corrispondono diverse velocità commerciali.

Tra tutte, si distingueva il livello di risorse destinato a finanziare il servizio di trasporto urbano e suburbano della città di Torino, servizio caratterizzato da costi operativi particolarmente elevati insiti nella specifica complessità del sistema; quest'ultima è dovuta, tra l'altro, all'estensione della rete, alla centralità del servizio rispetto all'intero servizio di trasporto pubblico locale regionale, al contesto territoriale e viario di riferimento, alla diversificazione delle modalità di trasporto di cui è costituito il servizio (tram e autobus), tutte caratteristiche che concorrono a formare obblighi di servizio (di esercizio e di trasporto oltre che tariffari), non direttamente confrontabili con le altre realtà urbane della Regione Piemonte la cui compensazione conseguentemente si discosta significativamente (€/km 2,65 contro una media di €/km di 1,14 per il servizio extraurbano, €/km 1,30 per il servizio urbano degli altri comuni ed €/km 1,26 per le conurbazioni)¹¹.

Pertanto, considerata la stretta relazione tra risorse rese disponibili dalla Regione Piemonte e il livello delle compensazioni economiche contrattualizzate già dal 2001, risulta coerente con l'indirizzo del Consiglio d'Amministrazione che il riparto delle risorse regionali finalizzato al finanziamento delle compensazioni economiche attualmente in essere per i diversi contratti rappresenti la base di riferimento da cui partire per attribuire le maggiori risorse.

In relazione a ciò, con Determinazione n.400 del 05/12/2008 è stata operata la ripartizione delle maggiori risorse suddividendo queste tra la quota di risorse utilizzabile per il finanziamento del contratto di servizio urbano e suburbano di Torino e quella attribuibile, al massimo e nel complesso, al finanziamento degli altri contratti di servizio, così come già operato dalle strutture regionali allorquando, nei lavori preparatori alla

D.G.R. n. 53-9321 del 28/07/2008, si era provveduto a calcolare le risorse da assegnare all'Agenzia.

A tal fine, le percorrenze erogate sul contratto di servizio urbano e suburbano di Torino e quelle relative agli altri contratti di servizio, rilevate a consuntivo anno 2006 dall'"Osservatorio Regionale della Mobilità" ai sensi dell'art. 13 della L.R. 1/2000, sono state valorizzate dagli uffici regionali rispettivamente in €/km 0,44 e €/km 0,25 come segue:

servizio di TPL	Percorrenze km	€/km	maggiori risorse
"urbano e suburbano della città di Torino"	55.320.526,00	0,44	€ 24.341.031,44
"extraurbano"	4.351.453,00	0,25	€ 1.087.863,25
"città di Settimo"	208.581,00	0,25	€ 52.145,25
"città di Chieri"	129.562,00	0,25	€ 32.390,50
"città di Moncalieri"	657.376,00	0,25	€ 164.344,00
totale	60.667.498,00		€ 25.677.774,44

In attuazione della citata D.G.R. n.32-9796 del 18/10/2008, con la medesima Determinazione n. 400 del 05/12/2008 si è provveduto a impegnare le maggiori risorse di cui sopra a favore delle società concessionarie dei servizi di TPL di competenza sopra elencati.

Il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia, con la citata deliberazione del 18/11/2008, oltre al primo indirizzo ha fornito i seguenti indirizzi:

- II. *definire, in specifici accordi da sottoscrivere con le aziende concessionarie dei servizi di TPL:*
 - a. *che le maggiori risorse saranno erogate a titolo di anticipazione;*
 - b. *che, come previsto dalla D.G.R. 32-9796 del 18/10/2008, sulle risorse erogate a titolo di anticipazione sarà effettuato un conguaglio (per il periodo decorrente dal 1/1/2008 sino alla data di decorrenza del nuovo contratto), il cui ammontare sarà definito parametrando le compensazioni complessive da erogare alle aziende a quelle desumibili dall'offerta risultante aggiudicataria;*
 - c. *che dalle operazioni di parametrizzazione non potranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell'Agenzia rispetto alle risorse regionali rese disponibili per ciascun anno di competenza;*
- III. *verificare, nell'ambito dell'accordo finalizzato alla corresponsione dell'anticipo delle maggiori risorse ex D.G.R. 53-9321 del 28/07/2008:*
 - a. *che sia tacitata qualsiasi pretesa alla corresponsione di maggiori compensazioni economiche rispetto a quelle impegnate per gli anni 2006 e 2007;*
 - b. *che sia ridefinito il termine di durata del periodo contrattuale in relazione ai criteri di gradualità disposti con l'art. 19 comma 2 dell'Accordo di Programma;*
 - c. *che sia accettata, qualora non sia stata originariamente prevista, una specifica clausola contrattuale che impegni il concessionario a garantire l'erogazione del servizio oltre la data di termine di validità contrattuale, fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio, alle condizioni economiche in essere al termine, fatte salve eventuali integrazioni delle compensazioni economiche finanziate con risorse statali o regionali aggiuntive.*

In ottemperanza con gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e tenendo conto dei limiti indicati nella L.R. n.1/2000, è stato predisposto uno specifico schema di appendice contrattuale al contratto di servizio per il trasporto pubblico urbano e

scolastico conferito dalla Città di Settimo Torinese che è stato sottoscritto dalla parti in data 05/05/2010.

Tale appendice recita, in particolare, che (art.2.2) *“A decorrere dal 1 gennaio 2008, le compensazioni economiche annue liquidate dall’Agenzia a copertura degli obblighi di servizio sono incrementate complessivamente di una quota pari alla differenza tra Euro 51.206,64 IVA esclusa, aggiornata annualmente a partire dal 2009 nella misura del 50% dell’inflazione programmata dallo Stato per l’anno di riferimento, e gli oneri eventualmente necessari a seguito dell’attuazione in corso d’anno di minimi interventi sul servizio, di carattere non strutturale, non previsti inizialmente e contenuti entro il limite del 2% della produzione contrattuale stimata nel Preventivo di Servizio relativo all’anno di riferimento, fatte salve le eventuali maggiorazioni di tale quota a motivo della disponibilità da parte degli Enti competenti (Regione Piemonte e Agenzia) di ulteriori risorse a valere a titolo di incremento sulle compensazioni economiche annue a copertura degli obblighi di servizio”.*

Tuttavia, in deroga a quanto previsto dagli Accordi di Programma e sulla base delle risorse disponibili sul Bilancio Regionale 2011, con D.G.R. n.15-1761 del 28/03/2011 è stato impostato un efficientamento dei costi che, sviluppandosi attraverso una razionalizzazione della spesa nel corso del triennio 2011-2013 nella misura rispettivamente del -3%, del -10% e del -12% l’anno con decorrenza dal 2011 e sulla base delle risorse 2010, ha assegnato agli Enti soggetti di delega risorse inferiori a quelle attese, prevedendo comunque un miglioramento qualitativo dei servizi offerti oltre che un risparmio di risorse pubbliche.

Tale riduzione di risorse è stata ulteriormente incrementata di un ulteriore 5% con D.G.R. n.35-2942 del 28/11/2011: la razionalizzazione della spesa nel corso del triennio 2012-2014 risulta pertanto rispettivamente rideterminata nella misura del -15% nel 2012 e del -17% nel 2013 e 2014, sempre sulla base delle risorse 2010.

I provvedimenti amministrativi regionali sopra richiamati sono stati oggetto di impugnazione dinanzi al TAR Piemonte da parte di una pluralità di soggetti, ottenendo la sospensione dell’efficacia dei medesimi relativamente alle annualità 2011 e 2012 tramite specifiche ordinanze cautelari.

Successivamente, con D.G.R. n.11-4590 del 24/09/2012 la Regione Piemonte, valutata l’opportunità di comporre transattivamente il contenzioso tra la Regione e i ricorrenti, ha previsto, tra l’altro:

- che le riduzioni da applicare sulle compensazioni per il TPL siano determinate, su base 2010, nella misura del 3% per il 2011, del 9% per il 2012 e del 15% per il 2013;
- di impegnarsi per l’anno 2014 a riconoscere un’inflazione sui compensativi per i servizi minimi pari all’1% del 2013;
- di impegnarsi a versare agli Enti soggetti di delega entro il triennio 2012-2014 le somme necessarie a definire i crediti pregressi per i servizi minimi.

Con DGR n.11-6177 del 29/07/2013 (“Approvazione del Piano di rientro TPL in attuazione dell’articolo 11 del Decreto Legge dell’8 aprile 2013 n.35. Revoca della Deliberazione del 6 maggio 2013, n.25-5760”) la Regione Piemonte, tra l’altro, ha ulteriormente ridotto le destinate agli Enti soggetti di delega per la copertura degli oneri derivati dai Contratti di Servizio per il Trasporto Pubblico, assegnando a favore dell’Agenzia per l’anno 2013 risorse complessivamente pari a Euro 170.197.113,00 comprensive di una quota a copertura degli obblighi derivanti dal Contratto di Servizio

per il TPL offerto dalla Linea 1 di Metropolitana (al momento conferito all'Agenzia esclusivamente per la parte incassi e pagamenti).

Con DGR n.18-6536 del 22/10/2013 è stato approvato il Programma Triennale Regionale dei servizi di trasporto pubblico locale 2013-2015 ai sensi dell'art.4, comma 7, della L.R. 4 gennaio 2000, n.1 e s.m.i: tale Programma assegna all'Agenzia risorse ridotte di circa il 21% per l'anno 2013 e di circa il 24% per l'anno 2014 rispetto a quelle assegnate nell'anno 2010.

Si è pertanto reso necessario adeguare conseguentemente anche le quote spettanti a titolo di "addendum" per gli anni successivi al 2010; relativamente al Contratto in oggetto, le corrispondenti quote spettanti risultano le seguenti¹²:

anno	Quota fatturabile (IVA esclusa)
Anno 2010	51.977,62
Anno 2011	50.418,29
Anno 2012	47.299,63
Anno 2013	41.280,63
Totale 2010-2013	190.976,17

La quota liquidabile a titolo di anticipazione per gli anni dal 2010 al 2013 alla Società CA.NOVA relativa agli addenda di cui alla D.G.R. n.32-9796 del 18/10/2008 in base all'Appendice Contrattuale sottoscritta il 05/05/2010, con importi aggiornati tenendo conto della riduzione di risorse regionali disponibili a partire dall'anno 2011, risulta pertanto pari a Euro 190.976,17 oltre IVA.

La stessa Società CA.NOVA ha presentato conseguentemente la fattura di cui in "Decisione" che è necessario liquidare.

Attenzione

A seguito dell'adozione del presente atto di liquidazione è necessario provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento.

*Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa*

Torino, lì 13 maggio 2014

¹ Artt. 107 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 14 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana – art. 35 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005.

² Determinazione n.320 del 04/09/2012 avente ad oggetto : "Presenza d'atto dell'avvenuta fusione per incorporazione della Società Autoservizi Novarese srl nella società Autoservizi Canuto Spa e contestuale modifica della denominazione sociale di quest'ultima in CA.NOVA S.p.A."

³ Contratto di servizio stipulato tra città di Settimo T.se e la riunione temporanea d'impresе costituita dalle società CAPI S.C.a.r.l. e DEMARCHI srl in data 25/06/2001 Rep. 81 con validità sino al 31/12/2002; prorogato al 31/12/2003 con D.G.C. del 20/12/2002 n.416 e successivo contratto Rep. 147 del 19/03/2003; con D.G.C. n.357 del 20/10/2003 è stato autorizzato il subentro della A.M:Canuto spa di Moncalieri alla società CAPI S.C.a.r.l in qualità di capogruppo del RT1; con D.G:C. n. 482 del 29/12/2003 prorogato al 30/06/2004 con presa d'atto dell'ingresso dell'Agenzia nella gestione del contratto; prorogato al 31/12/2005 con determinazione 403 del 31/12/2004 applicativa della deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n. 2/2 del 30/06/2004; prorogato, con determinazione n.44 del 07/02/2006 in attuazione della deliberazione di indirizzi del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia n.10/1 del del 28/12/2005, al 31/12/2006 e comunque (tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico in quanto volti a garantire il diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione) fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio subordinatamente all'assegnazione, da parte regionale e – ove occorra - comunale, delle risorse necessarie per il finanziamento.

⁴ A meno del conguaglio di cui all'art.2.5 dell'Appendice Contrattuale, che sarà definito parametrando le compensazioni complessive da erogare a quelle desumibili dalle offerte risultanti aggiudicatarie delle procedure di gara nell'ambito delle quali saranno affidati i servizi in oggetto

⁵ Prot. Agenzia n.2199 del 17/04/2014.

⁶ Determinazione n.516 del 24/12/2009.

⁷ Determinazione n.570 del 23/12/2010.

⁸ Determinazione n.559 del 30/12/2011.

⁹ Determinazione n.9 del 09/01/2013.

¹⁰ Gli indirizzi forniti sono i seguenti:

- I. *attribuire le risorse aggiuntive tenendo conto del costo di produzione di ciascun servizio ed in relazione:*
 - a. *alle caratteristiche organizzative peculiari a ciascuna tipologia di servizio;*
 - b. *alle diverse modalità di trasporto con cui il servizio è erogato;*
 - c. *al complesso degli obblighi di servizio il cui compenso è oggetto d'integrazione;*
 - d. *all'eventuale recupero d'inflazione già operato contrattualmente negli anni precedenti.*
- II. *definire, in specifici accordi da sottoscrivere con le aziende concessionarie dei servizi di TPL:*
 - a. *che le maggiori risorse saranno erogate a titolo di anticipazione;*
 - b. *che, come previsto dalla D.G.R. 32-9796 del 18/10/2008, sulle risorse erogate a titolo di anticipazione sarà effettuato un conguaglio (per il periodo decorrente dal 1/1/2008 sino alla data di decorrenza del nuovo contratto), il cui ammontare sarà definito parametrando le compensazioni complessive da erogare alle aziende a quelle desumibili dall'offerta risultante aggiudicataria;*
 - c. *che dalle operazioni di parametratura non potranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell'Agenzia rispetto alle risorse regionali rese disponibili per ciascun anno di competenza;*
- III. *verificare, nell'ambito dell'accordo finalizzato alla corresponsione dell'anticipo delle maggiori risorse ex D.G.R. 53-9321 del 28/07/2008:*
 - a. *che sia tacitata qualsiasi pretesa alla corresponsione di maggiori compensazioni economiche rispetto a quelle impegnate per gli anni 2006 e 2007;*
 - b. *che sia ridefinito il termine di durata del periodo contrattuale in relazione ai criteri di gradualità disposti con l'art. 19 comma 2 dell'Accordo di Programma;*
 - c. *che sia accettata, qualora non sia stata originariamente prevista, una specifica clausola contrattuale che impegni il concessionario a garantire l'erogazione del servizio oltre la data di termine di validità contrattuale, fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio, alle condizioni economiche in essere al termine, fatte salve eventuali integrazioni delle compensazioni economiche finanziate con risorse statali o regionali aggiuntive.*
- IV. *autorizzare il direttore generale a quantificare l'effetto del mancato adeguamento tariffario a decorrere dal 1° gennaio 2007 ed a concordare con le imprese concessionarie le modalità di compensazione (una tantum) nel limite delle risorse derivanti dal cd "premio di operatività" residue rispetto agli interventi di miglioramento del trasporto pubblico locale avviati nel 2007 e nel 2008;*

¹¹ Vedi pag. 52 del Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico locale. 1 Gennaio 2004 - 31 Dicembre 2006 pubblicato sul 2° Supplemento al numero 35 - 28 agosto 2003 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte

¹² Comunicate alla Società Concessionaria con nota prot. Agenzia n.1352 del 12/03/2014 e da questa confermate con nota prot. Agenzia n.1986 del 09/04/2014.